

Domande poste frequentemente (FAQ) sull'Accordo separato del 22 gennaio 2009

a cura di *Riccardo Sanna e Riccardo Zelinotti*

- ❶ È vero che il modello dell'Accordo separato sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 risulta migliore dell'attuale modello, cioè del Protocollo del 23 luglio 1993?
- ☑ È falso. Lo schema dell'accordo separato prevede un'inflazione migliore della programmata (Tasso d'inflazione programmata prevista ogni anno nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria) ma peggiore di quella effettiva: il cosiddetto Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'UE depurata dall'energia (**IPCA – componente Energia**).
- ➡ Nella prassi attuale, invece, l'indice per misurare l'inflazione di riferimento per i Contratti a partire dal 2003, dopo che il Tasso d'inflazione programmata si mostrò irrealistico rispetto all'inflazione effettiva, è stato prevalentemente un altro: l'Indice generale dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'UE (semplicemente **IPCA**) come indicatore dell'inflazione effettiva.

Come si vede dalla tabella successiva, nel periodo 2003-2008 l'Inflazione depurata dall'energia (IPCA – componente Energia) risulta più alta dell'Inflazione programmata (TIP) di 0,4 punti percentuali ogni anno, ma più basso dell'Inflazione effettiva (IPCA) di 0,4 punti ogni anno.

elaborazioni su dati Istat

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Somma	Media
Tasso d'Inflazione Programmata (TIP)	1,4	1,7	1,6	1,7	2,0	1,7	10,1	1,7
Indice <u>generale</u> dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea (IPCA)	2,8	2,3	2,2	2,2	2,0	3,5	15,0	2,5
Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea <u>depurata dall'energia</u> (IPCA – componente Energia)	2,8	2,2	1,7	1,8	2,1	2,3	12,9	2,1

Nell'arco dell'intero periodo di applicazione del Protocollo del 23 luglio, dal 1993 al 2008, la differenza tra l'IPCA – componente Energia e l'IPCA è stata di 4,0 punti percentuali, circa 607 euro in termini di potere d'acquisto a prezzi correnti.

Come si vede dalla seguente tabella, nel periodo 2009-2012, ferma restando l'approssimazione nella stima dell'oscillazione dei prezzi dei prossimi anni, l'IPCA – componente Energia risulta allineata all'IPCA generale.

<i>Previsioni Ires-Cgil</i>	2009	2010	2011	2012	Somma	Media
Tasso d'Inflazione Programmata (TIP)	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0	1,5
Indice <u>generale</u> dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea (IPCA)	1,2	2,2	2,5	2,5	8,4	2,1
Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione Europea <u>depurata dall'energia</u> (IPCA – componente Energia)	1,7	2,0	2,4	2,3	8,4	2,1

NOTA: le previsioni 2009 e 2010 sono in linea con le ultime previsioni della Commissione europea (19 gennaio 2009).

Le previsioni d'inflazione vengono realizzate da diversi istituti. Le parti che hanno sottoscritto l'Accordo separato hanno stabilito che la previsione dell'Inflazione depurata dall'energia (IPCA – componente Energia) venga realizzata da un "istituto terzo", che potrebbe essere il CNEL. Naturalmente per calcolare tale previsione è necessario stimare anche l'Indice generale (IPCA). Le previsioni verranno così realizzate ogni tre mesi. La Cgil coerentemente con le proprie scelte, mantenendo l'idea di assumere un riferimento istituzionale, utilizzerà come riferimento per le piattaforme per i rinnovi contrattuali la previsione sull'IPCA generale, quindi non depurata dall'energia.

In ogni caso, le previsioni più recenti sono:

	2009	2010	2011	2012
OCSE (dicembre 2008)	1,5	1,5		
Commissione UE (19 gennaio 2009)	1,2	2,2		
CER (22 gennaio 2009)	1,2	1,7	1,6	1,6
Confindustria (29 gennaio 2009)	1,0	1,6	2,0	2,1
REF (3 febbraio 2009)	1,3	1,7		
ISAE (25 febbraio 2009)	0,9	2,0		
Ires-Cgil (27 febbraio 2009)	1,2	2,2	2,5	2,5

Le uniche previsioni che vanno oltre il 2010 sono quelle del CER, di Confindustria e dell'Ires-Cgil, che differiscono tra loro per una diversa stima di parametri quali il cambio dollaro/euro, i prezzi delle materie prime (petrolio, beni energetici, etc.) e, più in generale, il processo di reflazione (cioè quel processo mediante il quale si determina un rientro dell'inflazione).

② *Si recupera lo scostamento tra inflazione prevista per il triennio ed inflazione effettiva registrata alla fine del triennio stesso?*

☑ Secondo quanto previsto nell'Accordo separato si recupera solo lo scostamento con l'Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato depurata dall'energia (IPCA – componente Energia), se, e solo se, tale scostamento verrà considerato “significativo” dalle parti in sede contrattuale.

⇒ *Ad esempio:* in sede contrattuale le parti possono considerare “significativo” uno 0,3% di scostamento dall'**IPCA – componente Energia**. Se tale scostamento, alla fine del triennio, dovesse essere di 0,2% non verrebbe recuperato. Inoltre, lo scostamento dall'**IPCA – componente Energia** potrebbe essere assai inferiore a quello con l'**IPCA** generale, come nel 2008!

Ciò significherebbe che il recupero potrebbe essere incerto e, comunque, parziale.

Seguendo ancora l'esempio: qualora ci trovassimo di fronte ad uno scostamento “significativo” dello 0,2% dall'IPCA depurata dall'energia, **inferiore ad uno** scostamento dello 0,5% dall'Inflazione effettiva (IPCA generale), la perdita di potere d'acquisto sarebbe di 0,5 punti per tre anni (1,5%). La misurazione dello scostamento si fa con l'inflazione effettiva.

Pertanto, lo scostamento dell'1,5% nel triennio non viene recuperato.

E non viene recuperato neanche parzialmente: visto che non viene recuperato nemmeno lo scostamento dello 0,6% (0,2% per tre anni) in quanto inferiore allo 0,9% (0,3% per tre anni) considerato “significativo”.

<i>esempio</i>	Media annua 2009-2011	Scostamento medio annuo	Scostamento nel triennio 2009-2011
Inflazione di riferimento per gli aumenti previsti nel CCNL	+1,9%		
Retribuzioni contrattuali alla fine del triennio	+1,9%		
Soglia di significatività prevista dalle parti		0,3%	0,9%
IPCA - componente Energia registrata alla fine del triennio	+2,1%	0,2%	0,6%
Recupero previsto	0,0%		
IPCA (generale) registrata alla fine del triennio	+2,4%	0,5%	1,5%
Perdita effettiva registrata alla fine del triennio		-0,5%	-1,5%

In termini di potere d'acquisto della retribuzione contrattuale media annua (Istat) 2008, pari a 22.186 euro, quell'1,5% **si traduce in una perdita nel triennio pari a -332,79 euro**.

- ③ *Viene confermata la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro?*
- ☑ Nell'Accordo separato non si fa mai riferimento alla tutela del salario reale (Retribuzioni contrattuali = Inflazione effettiva), come espressamente sottolineato nel Protocollo del 23 luglio 1993. Secondo quanto disposto nell'Accordo separato il valore retributivo di riferimento per gli aumenti contrattuali sarà individuato dalle "specifiche intese". Tuttavia, nella Proposta di riforma della contrattazione di Confindustria del 10 ottobre 2008 sottoscritta da Cisl e Uil viene specificato che tale valore si calcolerà sui nuovi minimi medi retributivi di riferimento (composti da "minimi tabellari, aumenti di anzianità medi ed eventuali indennità in cifra"), **inferiori a quelli attualmente utilizzati** dalle categorie dove è già definito un valore punto¹ (circa il 50% dei lavoratori con CCNL).
- ➡ **Se avessimo applicato il modello dell'Accordo separato del 22 gennaio dal 1993 al 2008 avremmo perso 6.587 euro.**
Se lo avessimo applicato dal 2004 al 2008 avremmo cumulato una perdita di 1.357 euro.
Se lo applicheremo dal 2009 al 2012 avremo cumulato una perdita di 540 euro.

Il combinato disposto di una base di calcolo inferiore a quella attuale e di un'inflazione di riferimento più bassa di quella effettiva^(*) potrebbe causare la riduzione programmata del potere d'acquisto delle retribuzioni a livello nazionale, come si vede dalle seguenti tabelle:

Tasso medio annuo (elaborazioni su dati Istat)

Periodo 1993-2008	Protocollo del 23 luglio 1993	Accordo separato del 22 gennaio 2009 ^(*)
Retribuzioni contrattuali	2,8%	2,3%
Inflazione effettiva (IPCA)	2,8%	2,8%
Differenza reale	0	-0,5%
Risultato	0	- 6.587 euro

Periodo 2004-2008	Protocollo del 23 luglio 1993	Accordo separato del 22 gennaio 2009 ^(*)
Retribuzioni contrattuali	2,9%	2,0%
Inflazione effettiva (IPCA)	2,5%	2,5%
Differenza reale	+0,4%	-0,5%
Risultato	+1.773 euro	- 1.357 euro

Periodo 2009-2012 <i>(previsioni Ires-Cgil)</i>	Protocollo del 23 luglio 1993	Accordo separato del 22 gennaio 2009 ^(*)
Retribuzioni contrattuali	2,1%	1,8%
Inflazione effettiva (IPCA)	2,1%	2,1%
Differenza reale	0	-0,3%
Risultato	0	- 540 euro

Con il modello del Protocollo del 23 luglio 1993 non si guadagna e non si perde. Con il modello dell'Accordo separato del 22 gennaio 2009 si perde, nel passato come nel futuro.

¹ Il valore punto è il valore economico attribuito ad ogni punto di inflazione per determinare gli aumenti salariali corrisposti ai lavoratori in occasione del rinnovo economico del CCNL, generalmente convenuto di comune accordo tra le parti.

④ *Con l'Accordo separato si estende realmente la contrattazione di secondo livello?*

- ☑ Secondo quanto stabilito nell'Accordo separato, sulla base della detassazione e decontribuzione dei premi di risultato prevista con la Finanziaria 2008, nonché del cosiddetto “elemento retributivo di garanzia” che dovrà essere indicato nei CCNL di categoria (se non indicato), si dovrebbero realizzare incrementi di produttività da redistribuire al lavoro, aumentando le retribuzioni.

Tali presupposti, però, non sono sufficienti:

- ➡ L'alleggerimento del carico fiscale derivante dalla detassazione dei premi è riconducibile ad una platea di lavoratori molto limitata. **I lavoratori interessati da questa misura sono infatti solo 2 su 17 milioni di lavoratori dipendenti.** Per questi, e solo per questi, il vantaggio nella detassazione del premio risulta mediamente di circa 166 euro annui (pari a 15 euro mensili).
- ➡ La cosiddetta indennità di perequazione, ossia la parte di salario aggiuntivo che viene prevista a livello nazionale, assorbe qualsiasi altra forma di erogazione aziendale (compresi aumenti unilaterali) rilevata nei 4 anni precedenti la determinazione. È già prevista nei CCNL dei meccanici, dei chimici e degli alimentaristi.

In una condizione di partenza in cui, oggi, più del 60% dei lavoratori dipendenti non sono coperti dalla contrattazione di secondo livello, questo elemento di garanzia retributiva finirà per allargare la platea dall'attuale 3% al massimo ad **una percentuale di lavoratori che oscilla tra il 5% e il 10%.**

L'abbattimento della base di calcolo delle retribuzioni contrattuali, che comporta una riduzione sistematica delle retribuzioni di circa 7,5 milioni di lavoratori, rischia di rappresentare lo **scambio ineguale** con l'elemento di perequazione, che interessa non più di 700.000 lavoratori .

Va ricordato che per allargare effettivamente il secondo livello contrattuale, con la piattaforma unitaria Cgil, Cisl e Uil di maggio 2008, era stato avanzata l'idea di superare la formula di una contrattazione decentrata secondo la “prassi in atto” (ovvero aziendale o territoriale laddove già esistente), prevista dal protocollo del 23 luglio, con **l'allargamento della contrattazione “a livello regionale, provinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, di sito”.**

Al contrario, nell'Accordo separato è stata confermata la linea della Proposta di riforma della contrattazione di Confindustria del 10 ottobre 2008, in cui – in premessa – si conferma l'assetto del secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, “laddove previsto, secondo l'attuale prassi”. Il che, di per sé, rende impraticabile quell'allargamento della contrattazione di secondo livello, ossia la vera innovazione richiesta per affrontare la sfida della produttività e della sua redistribuzione.